

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA AI SENSI DELL’ART. 8 TER DELLA L.P. 27.12.2010 N. 27, COME INSERITO DALL’ART. 6 DELLA L.P. 27.12.2012 N. 25.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso e ricordato che:

- la Provincia Autonoma di Trento, con la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. (*“Norme in materia di governo dell’Autonomia del Trentino”*) ha posto le basi per una nuova definizione del governo dell’autonomia trentina, anche alla luce del mutato contesto nazionale ed internazionale, del nuovo ruolo della stessa Provincia e delle nuove sfide istituzionali ed economiche che si sono aperte negli ultimi anni;
- tra i perni della riforma vi è l’istituzione delle Comunità, la cui finalità è quella di costituire un’importante occasione per razionalizzare l’azione amministrativa attraverso le gestioni associate di funzioni attualmente parcellizzate a livello comunale, costruendo e valorizzando una rete giuridica, amministrativa e telematica che consenta ad ogni amministrazione di utilizzare le risorse disponibili senza moltiplicare gli apparati, preservando contestualmente le istituzioni comunali come luogo fondamentale di partecipazione democratica;
- le gestioni associate si collocano in piena coerenza con gli obiettivi di miglioramento dei livelli di spesa;
- tra le diverse tipologie di gestioni associate previste dal legislatore provinciale rientra anche quella relativa al servizio di segreteria comunale;
- l’art. 8 ter della L.P. 27.12.2010 n. 27, come inserito dall’art. 6 della L.P. 27.12.2012 n. 25, introduce infatti, per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, un nuovo strumento per l’esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale;
- la norma sopra richiamata prevede in particolare che dal 01.07.2013 i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, compresi nel territorio di ciascuna Comunità, esercitino il servizio di segreteria in gestione associata con altro Comune del territorio (con popolazione inferiore od anche superiore ai 2.000 abitanti), nel rispetto di una convenzione quadro elaborata per ciascun territorio da un organismo rappresentativo composto dai rappresentanti degli Enti soggetti all’obbligo;
- possono aderire alla convenzione quadro anche i Comuni dello stesso territorio con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti, nonché la Comunità con la propria sede segretarile, in tal caso con integrazione nell’Organismo rappresentativo che decide sulla riorganizzazione del servizio anche dei rispettivi rappresentanti;
- i segretari dei Comuni aderenti alla gestione associata di segreteria rimangono incardinati nell’ente di rispettiva appartenenza e le convenzioni di segreteria già in corso saranno adeguate a quanto previsto dalla convenzione-quadro;
- la convenzione-quadro deve individuare i criteri e le modalità di organizzazione del servizio e stabilire come i segretari dei Comuni aderenti provvederanno alla copertura delle sedi vacanti o temporaneamente scoperte dei medesimi Comuni aderenti e alla copertura, anche temporanea, della sede segretarile della Comunità, potendo anche svolgere funzioni di coordinamento dei servizi associati affidati dai Comuni alla Comunità;
- tale servizio è finalizzato a ridurre nel complesso i costi sostenuti dai singoli Comuni per il servizio di segreteria ed ottimizzare l’impiego delle risorse professionali presenti sul territorio, consentendo la copertura in condizioni adeguate anche delle sedi che richiedono prestazioni ridotte in termini di orario e la sostituzione temporanea sulle sedi senza ricorrere a incarichi di supplenza;
- la convenzione-quadro per la riorganizzazione del servizio è adottata dall’Organismo rappresentativo degli enti aderenti (dei Comuni con meno di 2.000 abitanti del territorio della Comunità, anche se attualmente già convenzionati, nonché dei Comuni più grandi o della Comunità stessa, se questi enti aderiscono alla convenzione-quadro) e quindi deve essere approvata dai Consigli dei Comuni aderenti nonché dall’Assemblea della Comunità.

Rilevato che, al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nell’art. 8 ter della L.P. 27.12.2010 n. 27, come inserito dall’art. 6 della L.P. 27.12.2012 n. 25, nell’ambito del territorio della Val di Non è stato istituito un gruppo di lavoro “misto”, costituito dai rappresentanti dei Sindaci e dei Segretari comunali, con il compito di elaborare una proposta di convenzione quadro;

Evidenziato che la proposta di convenzione quadro è stata approvata – a margine della seduta della Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Val di Non svoltasi in data 04.07.2013 – dai rappresentanti degli Enti soggetti all’obbligo, con l’integrazione del rappresentante della Comunità della Val di Non, in quanto Ente interessato anche se non soggetto all’obbligo (n. 23 voti favorevoli espressi dai n. 23 rappresentanti presenti e votanti).

Evidenziato, altresì, che – a seguito della suddetta approvazione – è stato attuato il previsto confronto con le OO. SS., il quale si è articolato nelle fasi di seguito riportate:

- con nota di data 15.07.2013 (prot. n. 8137/Pers. della Comunità della Val di Non), è stata data preventiva informazione alle OO.SS. in merito alla proposta di convenzione quadro approvata dai rappresentanti degli Enti soggetti all’obbligo, con integrazione del rappresentante della Comunità della Val di Non;
- con nota di data 22.07.2013 la F.P. – C.G.I.L. ha richiesto l’attivazione della procedura di concertazione;
- con nota di data 24.07.2013 (prot. n. 8784/Pers. della Comunità della Val di Non), è stata comunicata alle OO.SS. l’attivazione della procedura di concertazione, convocando la prima seduta per il giorno 01.08.2013;
- la suddetta procedura di concertazione ha avuto conclusione con la seduta di data 02.09.2013;

Esaminato lo schema di convenzione quadro per la gestione associata del servizio segreteria, il quale viene allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto lo schema di convenzione quadro in esame meritevole di approvazione, in quanto rispondente agli obiettivi perseguiti in merito dall’Amministrazione comunale, nonché conforme alle previsioni contenute nell’art. 8 ter della L.P. 27.12.2010 n. 27, come inserito dall’art. 6 della L.P. 27.12.2012 n. 25;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria;

Visti gli atti citati in premessa;

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.;

Visto l’art. 8 ter della L.P. 27.12.2010 n. 27, come inserito dall’art. 6 della L.P. 27.12.2012 n. 25;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Con voti favorevoli 06, contrari 00 e astenuti 04 (Consiglieri Sigg.ri Dallachiesa Romeo, Genetti Ferdinando, Marchetti Andrea e Lorenzetti Lucia);

**d e l i b e r a**

1. Di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 8 ter della L.P. 27.12.2010 n. 27, come inserito dall'art. 6 della L.P. 27.12.2012 n. 25, lo schema di convenzione quadro per la gestione associata del servizio di segreteria, il quale viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di **autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione dello schema di convenzione quadro di cui al precedente punto 1., la quale dovrà avvenire in forma digitale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Lgs. 179/2012;
3. Di **dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo, ai sensi dell'art. 54, comma 2 della L.R. 1/1993, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione.
4. Di **dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - opposizione alla Giunta, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005. n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.